

*LEGGE 23 giugno 1993 n. 204*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. I.

Il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 23 giugno 1993

SCAL FARO

CIAMPI: *Presidente del  
Consiglio dei Ministri*

SAVONA: *Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato  
incaricato per le funzioni commesse con  
il riordinamento delle partecipazioni  
statali*

Visto: Il Guardasigilli Conso

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1993, N. 121.

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 e successive modificazioni, nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. All'articolo 1, comma I, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole "e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità".

4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma I del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30, luglio 1990, n. 221, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero, per la cessazione dell'attività mineraria sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma I per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore delta ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 delta legge 6 ottobre 1982, n. 752. come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui»

Nel titolo, sono soppresse le parole: (della Sardegna).

Avvertenza:

Il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, è stato pubblicato nella (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1993).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.

### LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 1181):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro per il riordinamento delle partecipazioni statali (BARATTA) il 26 aprile 1993.

Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria) in sede referente, il 26 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva sull'esistenza dei presupposti di costituzionali il 27 aprile 1993

Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione il 12, 13 e 19 maggio 1993.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1993 (atto n. 1181 A - relatore sen. Landi).

Esaminato il totale approvato il 25 maggio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2712):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive) in sede referente 26 maggio 1993, con i pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 giugno 1993.

Esaminato dalla X commissione il 10 giugno 1993.

Esaminato in *aula* e approvato il 22 giugno 1993.